

Cremona, li 13/07/2022

DECRETO N. 365 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - MESSA IN RISERVA, DEPOSITO PRELIMINARE, RECUPERO, TRATTAMENTO PER RECUPERO - DITTA SOCIETÀ COOPERATIVA FIAMENI - COMUNE DI VESCOVATO - RINNOVO CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI - PRATICA SAUR213357

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- la Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022, con la quale è stata modificata la macro organizzazione dell'ente;
- la Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 di conferimento dell'incarico di direzione ad interim del settore Ambiente e Territorio per sei mesi, dal 1° febbraio al 31 luglio 2022, all'Avv. Massimo Placchi;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

ACQUISITO che Società Cooperativa Fiameni, con sede in Vescovato, via degli Artigiani 6, ha presentato, mediante l'applicativo "Rifiuti – Autorizzazioni Rifiuti artt. 208/209/211" della sezione "Ambiente" piattaforma "Procedimenti e Servizi" di Regione Lombardia, istanza (Pratica SAUR213357), successivamente integrata, tesa a rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti (messa in riserva, deposito preliminare, recupero, trattamento per recupero) presso il proprio insediamento sito in Vescovato, via degli Artigiani 6. La relativa comunicazione è stata acquisita in atti al protocollo 6193 del 01/02/2022;

ATTESA l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici, dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta è attualmente titolare, relativamente all'impianto di Vescovato, via degli Artigiani 6, di autorizzazione per l'attività di gestione (messa in riserva, deposito preliminare, recupero, trattamento per recupero) di rifiuti non pericolosi a prevalente matrice metallica e RAEE, rilasciata con D.D.P. 1225 del 02/08/2012, modificata successivamente con DD.D.P. 149 del 21/02/2014 (nullaosta), 79 del 01/03/2016 e 751 del 21/12/2021. La scadenza dell'autorizzazione è al 01/08/2022;
- in particolare l'apporto di nuove modifiche consiste in:
 - variazione (in diminuzione) dei quantitativi massimi di deposito preliminare (D15);
 - ridefinizione delle limitazioni relative ai rifiuti con C.E.R. 120199;
- la potenzialità dello stoccaggio D15 per il quale si chiede la modifica in sede di rinnovo autorizzativo passa da 425 m³ \cong 850 t a 50 m³ \cong 100t; restano ferme le ulteriori potenzialità;
- relativamente alla variazione di limitazione per il C.E.R. 120199, sembra meglio individuate la matrice, peraltro apparentemente a maggior valore in relazione alle attività di recupero di metalli ("rifiuti contenenti materiali metallici es. lamierino di ferro");
- per il resto nulla si riscontra variare ulteriormente. In sede di più recente modifica di autorizzazione (D.D.P. 751/2021) l'attività è già stata oggetto di vaglio da parte di A.R.P.A., ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per le operazioni di recupero rifiuti con produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (peraltro riscontrando che l'attività è stata considerata non soggetta a specifica espressione di A.R.P.A. in quanto, come individuato dal D.D.G. 12584/2021, ricadente, per le

- parti di interesse, nelle attività riconducibili alla disciplina di cui al D.M. 05/02/1998);
- in relazione alle problematiche di localizzazione previsti dal vigente P.R.G.R. non risultano esservi elementi di carattere escludente;
- considerato che l'attività descritta è inquadrabile tra le "lavorazioni meccaniche dei metalli ... con consumo complessivo di olio ... inferiore a 500 kg/anno" di cui all'attività in deroga lett. a dell'allegato 1 alla D.G.R. 11/12/2018, n. 982, trattasi di attività scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per cui non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti;

RILEVATO che l'intervento non è soggetto alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

INDIVIDUATO che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano complessivamente come varianti non sostanziali subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione in quanto:

- comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
- determinano variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore al 10% e che non comporta il raggiungimento della soglia di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- determinano introduzione di nuovi C.E.R. stoccati o trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento.

CONSIDERATO:

- le valutazioni di A.R.P.A. in relazione all'applicazione dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 già precedentemente acquisite e rispetto alle quali non risulta vi siano variazioni;
- che non sono pervenuti ulteriori elementi da parte degli Enti interessati (Comune, A.R.P.A., A.T.S.) in relazione alle materie di competenza, ovvero in relazione a criticità riscontrate nel precedente periodo di gestione rifiuti presso l'impianto;
- il parere dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona pervenuto in atti (al prot. 28354 del 21/04/2022) in relazione allo scarico in pubblica fognatura;

REPUTATA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di rinnovo e modifica dell'autorizzazione dell'impianto e dell'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01", nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il soggetto da autorizzare deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 234.783,61 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 9.593 m³ di rifiuti non pericolosi destinati, entro 6 mesi dall'acquisizione, a recupero presso il medesimo impianto o presso impianti terzi; pari a € 169.431,57;
- deposito preliminare (D15) di 50 m³ di rifiuti non pericolosi destinati, entro 6 mesi dall'acquisizione, a smaltimento presso impianti terzi; pari a € 8.831,00;
- operazioni di recupero (R4, R12) di un quantitativo massimo di 60.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 56.521,04.

Resta ferma l'applicabilità di riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01" e riscontrato che non si determina la necessità di una diversa garanzia finanziaria, ma che si rende comunque necessaria una ricognizione atta a sancire la validità della garanzia già in essere anche in riferimento agli adempimenti relativi agli obblighi di legge ed alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni intervenuti successivamente;

RITENUTO di procedere al rilascio del rinnovo di autorizzazione mantenendo gli effetti già prodotti ai sensi del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardo a:

- autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura;
- valutazioni circa le emissioni (diffuse) in atmosfera;

nonché di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

RISCONTRATO l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

ATTESTA, come da dichiarazione agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 7 - Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n°62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021. A tal fine si informa che il responsabile del procedimento è la D.ssa Barbara Pisaroni e l'istruttore della pratica è Danio Campolunghi;

DECRETA

1. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di disporre a favore di
soggetto: **Società Cooperativa Fiameni**
codice fiscale: **01248150193**
sede legale: **Vescovato, via degli Artigiani 6**
insediamento: **Vescovato, via degli Artigiani 6**
il rinnovo, con modifiche non sostanziali, dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 1225 del 02/08/2012, modificata successivamente con DD.DD.P. 149 del 21/02/2014 (nullaosta), 79 del 01/03/2016 e 751 del 21/12/2021, relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti ha scadenza al 01/08/2032 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 03/02/2032 (180 giorni da tale scadenza);
3. di far presente che:
 - l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
 - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
 - a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia. È fatta altresì riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;
 - il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
 - autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006;
 - valutazioni circa le emissioni (diffuse) in atmosfera.I relativi termini di scadenza rimangono allineati a quello del presente provvedimento;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato all'alinea precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
 - le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;
4. di determinare in € 234.783,61 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:
 - messa in riserva (R13) di 9.593 m³ di rifiuti non pericolosi destinati, entro 6 mesi dall'acquisizione, a recupero presso il medesimo impianto o presso impianti terzi; pari a € 169.431,57;
 - deposito preliminare (D15) di 50 m³ di rifiuti non pericolosi destinati, entro 6 mesi dall'acquisizione, a smaltimento presso impianti terzi; pari a € 8.831,00;
 - operazioni di recupero (R4, R12) di un quantitativo massimo di 60.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 56.521,04.Resta ferma l'applicabilità delle seguenti riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto (mediante presentazione di copia della registrazione o certificazione vigenti):
 - del 50% in caso di impresa registrata EMAS - ex Regolamento CE 1221/2009 (la garanzia passa ad € 117.391,80);
 - del 40% in caso di impresa certificata ISO 14001:2015 (la garanzia passa ad € 140.870,16).In conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare la garanzia finanziaria alla Provincia, per l'accettazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta avanzata dalla stessa. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino al 01/08/2033 e provvista di autentica notarile

di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

Laddove applicate le suindicate riduzioni, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di presentare successivamente alla Provincia di Cremona, senza ritardo e secondo il caso, attestazione annuale della validità della registrazione EMAS od i successivi rinnovi della certificazione ISO 14001:2015 ottenuti, ovvero di presentare alla Provincia, per la relativa accettazione, nuova garanzia finanziaria senza le corrispondenti riduzioni.

In caso di inadempienza del soggetto autorizzato relativamente a quanto disposto dal presente punto, ovvero in caso la garanzia presentata sia difforme da quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004, l'autorizzazione per la gestione rifiuti può essere revocata;

5. di disporre che:

- ai fini degli adempimenti di cui al punto 4, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
- il presente atto venga notificato al soggetto interessato:
 - Società Cooperativa Fiameni (pec soccoopfiameni@legalmail.it)ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:
 - Regione Lombardia (pec ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it);
 - Comune di Vescovato (pec comune.vescovato@pec.regione.lombardia.it);
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (pec atocremona@pec.it);
 - A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona-Mantova (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - Gestore del Servizio Idrico Integrato (pec padania_acque@legalmail.it);
 - Servizio Acqua, Aria, Cave di questa Provincia (email aua@provincia.cremona.it);
 - Prefettura di Cremona (pec protocollo.prefcr@pec.interno.it);
 - Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale per l'economia circolare (attraverso l'apposito portale REcer <https://www.monitorpiani.it>);subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4. L'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Massimo Placchi)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Soggetto : Società Cooperativa Fiameni -
Sede legale : Vescovato, via degli Artigiani 6 -
Ubicazione impianto : Vescovato, via degli Artigiani 6 -

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1 La superficie totale dell'impianto, di proprietà, è di 9.910 m² (di cui circa 8.230 m² dedicati alla gestione rifiuti), censita al NCT/NCEU del Comune di Vescovato al foglio n. 7, mappali 193, è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "D2 - Produttiva in espansione".
- 1.2 Vengono effettuate operazioni di:
- R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso, in varie matrici (ivi compresi RAEE - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), destinati al trattamento nell'impianto od in altri impianti;
 - R4: trattamento di rifiuti non pericolosi a matrice prevalentemente metallica e RAEE finalizzato alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto con matrice metallica;
 - R12: trattamento di rifiuti non pericolosi in varie matrici, ivi compresi RAEE;
 - D15: deposito preliminare di rifiuti non pericolosi in ingresso, in varie matrici, destinati a smaltimento in altri impianti;
 - R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi prodotti, in varie matrici, destinati a recupero in altri impianti;
 - D15: deposito preliminare di rifiuti non pericolosi prodotti, in varie matrici, destinati a smaltimento in altri impianti;
- (riferimenti all'Allegato B e all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).
- 1.3 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria Tavola 1 allegata):
- a) Settore A1: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; pavimentato in cemento e scoperto (1.141 m²);
 - b) Settore A2: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; pavimentato in cemento e scoperto (442 m²);
 - c) Settore A3: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; pavimentato in cemento e scoperto (345 m²);
 - d) Settore A4: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; collocato entro capannone (48 m²);
 - e) Settore A5: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; collocato entro capannone (525 m²);
 - f) Settore A6: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; collocato entro capannone (115 m²);
 - g) Settore A7: gestione RAEE; collocato entro capannone, tamponato su due lati presidiata da griglia con raccolta in pozzetto cieco;
 - Area A7a: messa in riserva RAEE in ingresso (15 m²);
 - Area A7b: trattamento RAEE (15 m²);
 - Area A7c: deposito rifiuti decadenti (15 m²);
 - h) Settore A8: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; collocato entro capannone (125 m²);
 - i) Settore A9: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; pavimentato in cemento e coperto da tettoia (310 m²);
 - j) Settore A10: deposito preliminare di rifiuti non pericolosi in ingresso; pavimentato in cemento e coperto da tettoia (50 m²);
 - k) Settore A11: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; pavimentato in cemento e scoperto (260 m²);
 - l) Settore A12: deposito preliminare di rifiuti non pericolosi in ingresso; pavimentato in cemento e scoperto (106 m²);
 - m) Settore A13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; pavimentato in cemento e coperto da tettoia (100 m²);
 - n) Settore A14: messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; pavimentato in cemento e scoperto (150 m²); deposito esclusivamente in cassoni chiusi/coperti;
 - o) Settore B1: trattamento con pressa/cesoia; pavimentato in cemento e scoperto (94 m²);
 - p) Settore B2: trattamento con pressa/cesoia; collocato entro capannone (38 m²);
 - q) Settore 7: deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dai trattamenti; pavimentato in cemento e coperto da tettoia (12 m²).

Completano l'impianto le aree dedicate al ricevimento dei rifiuti (pesa), i locali uffici, gli impianti di servizio (deposito materiale di assorbimento, distributore carburante) e le aree di transito.

La dotazione comprende macchina spela-cavi, pressa elettrica, presso-cesoia idraulica, carrello elevatore, 2 macchine operatrici con ragno/polipo, automezzo motrice e 2 rimorchi.

La recinzione perimetrale dell'impianto ha altezza di 2 m, sono collocati new-jersey di altezza pari a 3 m per la perimetrazione dei settori esterni.

Nei settori A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A11, A13 e A14 sono realizzati altresì i conferimenti dei rifiuti in ingresso, le operazioni di trattamento (selezione/cernita e controllo rispondenza requisiti finali), il deposito dei materiali e dei rifiuti ottenuti, nonché lo stoccaggio di prodotti non inerenti la gestione rifiuti.

I trattamenti esperiti presso l'impianto consistono in:

- cernita e selezione manuale o mediante macchine operatrici;
- riduzione geometrica e/o volumetrica mediante cesoia e/o pressa;
- spelatura cavi elettrici mediante macchina spela-cavi;
- (RAEE) smontaggio manuale e/o cernita manuale o mediante macchine operatrici;
- controllo di rispondenza ai requisiti previsti per i materiali da generare.

Tali trattamenti possono determinare, secondo i diversi casi, la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuti (operazioni R4), ovvero essere solo propedeutici al recupero da completarsi in altra sede (operazioni R12).

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato in cumuli, contenitori, cassoni, casse, container, secondo necessità.

Le capacità massime indicate in relazione ai trattamenti risultano essere (come definite in D.D.P. 251 del 14/12/2011 e D.D.P. 262 del 23/12/2011):

- operazioni di recupero R4, R12: 231 t/giorno (complessive delle diverse fasi).

1.4 I rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori (le indicazioni di tale allegato supera, ove difforme, quanto riportato negli elaborati planimetrici allegati).

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è pari a 60.000 t/anno e 200 t/giorno (sono considerati 300 giorni/anno lavorativi).

1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione		Pericolosi	Destinazione	Quantità massima	
				[m ³]	[t]
messa in riserva	R13	no	trattamento in sito o altro sito	9.593	19.186
deposito preliminare	D15	no	trattamento in altro sito	50	100
totale				9.643	19.286

distribuito nei settori indicati nella tabella in allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[m ²]	[m ³]	[t]				
A1	1.141	2.853	5.706	R13	020110, 070213, 090107, 090108, 101112, 120199, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 160117, 160118, 160119, 160216, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170405, 170406, 170407, 170904, 190102, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 200101, 200138, 200139, 200140, 200201, 200307	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A2	442	1.105	2.210	R13	020110, 070213, 090107, 090108, 101112, 120199, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 160117, 160118, 160119, 160216, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170405, 170406, 170407, 170904, 190102, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 200101, 200138, 200139, 200140, 200201, 200307	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A3	345	860	1.720	R13	020110, 070213, 090107, 090108, 101112, 120199, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 160117, 160118, 160119, 160216, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170405, 170406, 170407, 170904, 190102, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 200101, 200138, 200139, 200140, 200201, 200307	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[m ²]	[m ³]	[t]				
A4	48	180	360	R13	020110, 030308, 100210, 100302, 100305, 100504, 100604, 100804, 101103, 110206, 110501, 110502, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120121, 120199, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122, 160216, 160801, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604, 190102, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191205, 200101, 200102, 200140, 200201, 200307	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A5	525	1.575	3.150	R13	020110, 030308, 100210, 100302, 100305, 100504, 100604, 100804, 101103, 110206, 110501, 110502, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120121, 120199, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122, 160216, 160801, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604, 190102, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191205, 200101, 200102, 200140, 200201, 200307	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A6	115	345	690	R13	020110, 030308, 100210, 100302, 100305, 100504, 100604, 100804, 101103, 110206, 110501, 110502, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120121, 120199, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122, 160216, 160801, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604, 190102, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191205, 200101, 200102, 200140, 200201, 200307	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A7a	15	45	90	R13	160214, 200136	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A8	125	375	750	R13	020110, 030308, 100210, 100302, 100305, 100504, 100604, 100804, 101103, 110206, 110501, 110502, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120121, 120199, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122, 160216, 160801, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604, 190102, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191205, 200101, 200102, 200140, 200201, 200307	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A9	310	930	1.860	R13	120101, 120102, 120103, 120104, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160120, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604, 200201, 200307	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A10	50	20	40	D15	080318, 170604	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A11	260	650	1.300	R13	030105, 160103, 160216, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170802, 170904	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A12	106	30	60	D15	030105, 120121, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170802, 170904, 191204, 191207	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[m ²]	[m ³]	[t]				
A13	100	300	600	R13	020110, 080318, 100210, 100302, 100305, 100504, 100604, 100804, 101103, 110206, 110501, 110502, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120121, 120199, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122, 160801, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604, 200201, 200307	no	cumuli, cassoni, contenitori, fusti
A14	150	375	750	R13	020110, 100210, 100302, 100305, 100504, 100604, 100804, 101103, 110206, 110501, 110502, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120121, 120199, 150101, 150104, 150105, 150106, 150107, 160103, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122, 160216, 160801, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411	no	cassoni chiusi/coperti
totale	3.732	9.643	19.286				

Le capacità massime di stoccaggio sopra riportate devono ritenersi comunque comprensive di qualsivoglia materiale presente negli specifici settori, indipendentemente dalla sua qualificazione o meno come rifiuto, ovvero se presente in deposito (a qualunque titolo) o in trattamento. Sono fatte salve eventuali ulteriori limitazioni operative ai sensi di quanto previsto al successivo punto 3.3, ovvero dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi: matrici di plastica 5 t, matrici di carta 5 t, matrici di legno 5 t, matrici in tessuto 5 t, matrici di gomma e pneumatici 10 t, cavi elettrici isolati 10 t.

- 1.7 Il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento è determinato nella tabella che segue:

Tipologia (C.E.R.)	Pericoloso	Potenzialità massima		Operazioni previste
		[t/anno]	[t/giorno]	
Varie matrici [020110, 030105, 030308, 070213, 080318, 090107, 090108, 100210, 100302, 100504, 100604, 100804, 101103, 101112, 110206, 110501, 110502, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120121, 120199, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120, 160122, 160214, 160216, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170604, 170802, 170904, 190102, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 200101, 200102, 200136, 200138, 200139, 200140, 200307]	no	60.000	200	R12 o R4

Sono considerati 300 giorni/anno lavorativi.

- 1.8 Sono prescritti al soggetto autorizzato:
- mantenimento di segnaletica chiaramente visibile atta ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi perimetri non siano altrimenti fisicamente inequivocabilmente distinguibili in sito per intero;
 - mantenimento, nelle pavimentazioni scoperte, della separazione idraulica del convogliamento delle acque di pioggia tra le aree di movimentazione e trattamento rifiuti e quelle di transito;
 - mantenimento della recinzione in lato sud dell'impianto con interposta distanza tra il suo estradosso ed il ciglio sinistro della roggia Frata di almeno 4 m e libero accesso per i mezzi ed il personale del Consorzio;
 - mantenimento della difesa spondale realizzata in corrispondenza della tubazione di scarico (S2) in roggia Frata, e di tutte le opere necessarie per il perseguimento della limitazione della portata specifica di scarico (acque meteoriche di seconda pioggia dal dilavamento del piazzale di transito ed acque meteoriche dei pluviali) ad un massimo di 20 l/s per ettaro di superficie impermeabile;
 - mantenimento della fascia arborea ed arbustiva perimetrale.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il soggetto autorizzato deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti dei rifiuti interessati (formulario di identificazione o documentazione sostitutiva individuata

da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti ed eventuali risultanze analitiche), secondo quanto definito in Allegato A.4.

I rifiuti in ricezione all'impianto e relativi a codici C.E.R. che non individuano con sufficiente precisione la natura del rifiuto stesso potranno essere accettati solo se riportata in annotazione ai formulari di identificazione (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) apposita ed esaustiva descrizione (con indicazione della matrice interessata e coerentemente con le eventuali limitazioni fissate in Allegato A.1).

Per i rifiuti ai C.E.R. 030105, 080318, 101112, 110206, 120117, 120121, 160214, 160216, 160801, 170107, 170411, 170604, 170802, 170904, 191207, 200136, 200138, nonché per i rifiuti ai C.E.R. 160122 (cosiddetti "codici specchio") deve esservi caratterizzazione del rifiuto in ingresso come non pericoloso mediante apposita verifica, in coerenza con le modalità indicate dal Decreto direttoriale 09/08/2021, n. 47. Parimenti per i C.E.R. 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407 deve essere verificata l'assenza di residui di sostanze pericolose o la contaminazione da tali sostanze.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica di conformità dei rifiuti, in particolare per quelli da avviare a successivo recupero con produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti in riferimento alle specifiche norme ed autorizzazioni che fissano disposizioni e prescrizioni in materia (es. D.M. 05/02/1998).

I RAEE accettabili all'impianto devono essere rifiuti non pericolosi e rientrare tra le apparecchiature indicate in Allegato III al D.Lgs. 49/2014 ai punti 1 (apparecchiature per lo scambio di temperatura), 2 (schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²), 3 (lampade), 4 (apparecchiature di grandi dimensioni), 5 (apparecchiature di piccole dimensioni), 6 (piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni), salve le esclusioni previste al successivo punto 2.2.

I rifiuti metallici ed i RAEE in ingresso devono comunque essere oggetto di apposito controllo di verifica della radioattività con apposita strumentazione. I riscontri dei rilievi radiometrici effettuati devono essere riportati in annotazione al corrispondente formulario di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) di accompagnamento del carico.

Attenzione deve essere posta ai rifiuti maggiormente strutturati (es. RAEE, pneumatici, ingombranti) attraverso ispezione visiva atta a verificare l'assenza di condizioni pregiudizievoli per il trattamento cui possono essere destinati, escludere la presenza di componenti pericolose e/o la collocazione di sostanze e materiali estranei allo specifico rifiuto, in coerenza con attività ed obiettivi cautelativi definiti dalla presente autorizzazione; pari verifica è da effettuarsi per i rifiuti al C.E.R. 160116.

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento degli stessi all'impianto.

La documentazione utilizzata (es. schede delle verifiche esperite, analisi, rapporti) inerente l'accettabilità dei rifiuti acquisiti deve essere tenuta unitamente al formulario di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti).

2.2 Non possono essere accettati e gestiti:

- rifiuti con codice C.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'Allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101;
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali od i rifiuti da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa (in particolare se consistente in recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e comunque per quanto riguarda le sostanze indicate all'Allegato IV al Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/06/2019);
- RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono, sostanze pericolose, fibre ceramiche, sorgenti luminose, tubi catodici e/o fluidi/liquidi di ogni tipo;
- rifiuti contenenti amianto;
- rifiuti allo stato liquido o fangoso, rifiuti impregnati di liquidi o che presentano percolamenti/perdite di liquidi, rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti;
- (limitatamente ai rifiuti destinati ad operazioni di recupero R4 da effettuarsi in sito) rifiuti metallici con requisiti non conformi a quanto definito, per le pertinenti tipologie, dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, nonché dall'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 05/02/1998 (per i rifiuti trattati in sito deve essere fatto riferimento alla tipologia 3.2), secondo la specifica destinazione (ad esempio i rifiuti costituiti da limature, scaglie e polveri non devono contenere fluidi, fusti e contenitori non devono aver contenuto oli e vernici);
- rifiuti destinati ad operazioni R4 e R12 in sito e costituiti da miscele di rifiuti aventi anche un solo componente non conforme secondo gli alinea precedenti;

- rifiuti codificati al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, derivanti da stoccaggio e per i quali in sito siano previste sole operazioni di messa in riserva o deposito preliminare.

Non è prevista acquisizione all'impianto di rifiuti pericolosi.

Non possono essere accettati in ingresso carichi non compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio.

- 2.3 Lo scarico dei rifiuti deve avvenire presso le aree deputate al conferimento degli stessi (come individuate al punto 1.3), separatamente e non direttamente su matrici eventualmente già presenti, così da consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico anche ai fini dell'accettabilità dei rifiuti: un controllo visivo del rifiuto dovrà comunque essere effettuato durante le operazioni di scarico; solo successivamente si provvederà alla collocazione in stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento. È ammessa in sede di conferimento la mera separazione di frazioni evidentemente estranee al rifiuto interessato, laddove non siano richiesti interventi di particolare complessità o effettivi trattamenti chimici/fisici, ed ai soli fini della non accettazione (quindi al respingimento) delle frazioni medesime. I rifiuti possono permanere nelle aree di conferimento per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati nelle apposite aree di stoccaggio o trattamento. Le aree di conferimento possono ospitare complessivamente un quantitativo di rifiuto massimo pari al conferibile giornaliero (previsto al punto 1.5). Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti scaricati e/o da verificare con quelli già in stoccaggio.
- 2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto (per qualunque motivo ed anche solo parzialmente), il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì copia del formulario di identificazione (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) interessato.
- 2.5 Le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:
- per la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) nell'impianto, i rifiuti depositati, in cumuli o contenitori, devono appartenere al medesimo C.E.R., matrice costitutiva (laddove separata all'origine), tipologia di provenienza e caratteristiche eventualmente previste per l'avvio ad operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (in sito o presso terzi, in base alle relative autorizzazioni al recupero), essere distinti tra le diverse possibili operazioni di stoccaggio, nonché essere distinti con riguardo ai materiali da recuperare, alla tipologia di recupero/smaltimento e/o alla destinazione (distinguendo tra quelli da trattare in sito o meno ed in quest'ultimo caso anche con riguardo alle specifiche autorizzazioni dei destinatari);
 - i RAEE devono essere mantenuti distinti con riguardo alla tipologia di apparecchiatura e pertanto al successivo intervento cui possono essere destinati. Devono essere mantenuti integri e con modalità tali da non danneggiarli creando pericolo o causando il rilascio di sostanze nell'ambiente;
 - i diversi cumuli di rifiuti omogenei e/o lotti di rifiuti (se in contenitori), realizzati come indicato agli alinea precedenti e collocati in un medesimo settore devono essere mantenuti ordinati e comunque fisicamente separati (anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione e per facilitare interventi per operazioni di emergenza); tutti i contenitori devono essere direttamente raggiungibili e contraddistinti da etichettatura;
 - sono ammesse operazioni di solo stoccaggio (R13, D15) unicamente per i rifiuti che non sono conferiti all'impianto per essere ivi trattati; parimenti possono essere assoggettati ad operazioni R12 o R4 solamente i rifiuti che pervengono all'impianto per lo svolgimento di tali operazioni e non per essere solo stoccati;
 - presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli e/o etichettatura chiaramente visibile e distinguibile) dei C.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, che permettano l'identificazione dei singoli cumuli o contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro). In particolare i contenitori di rifiuti sono opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti una sigla di identificazione;
 - i rifiuti potranno essere collocati in un'area precedentemente oggetto di deposito rifiuti, o materiali, o trattamento rifiuti con diversa matrice solo dopo che vi sia stato sgombero e pulizia dalle diverse matrici presenti in precedenza;
 - lo stoccaggio in contenitori sovrapposti non deve superare i tre piani/livelli; i depositi dei rifiuti in cumuli non devono superare i 4 m di altezza; comunque per i depositi deve essere mantenuta altezza commisurata alla tipologia di rifiuti e compatibile con la loro stabilità e con la funzione di mitigazione/presidio di muri/schermi/cordolature perimetrali o di contenimento eventualmente adottati/previsti, e deve esservi realizzazione in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai settori/box di competenza;
 - lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito)

da evitare rilascio di colaticci, deflazione eolica, innesco di fenomeni di fermentazione od altre trasformazioni, o comunque causa di formazione di odori; i rifiuti a ridotta pezzatura e soggetti a possibile deflazione eolica devono essere collocati in contenitori da mantenersi chiusi/coperti (coperture non fisse dovranno essere comunque mantenute installate ed operative) e non in cumuli all'aperto; gli stoccaggi all'aperto di rifiuti che possono essere polverulenti devono avvenire esclusivamente in container, cassoni od altri contenitori coperti/chiusi; dev'essere garantita la stabilità dei depositi stessi;

- per i rifiuti al C.E.R. 200201 (sfalci e potature), ai fini di quanto sopra, i relativi cumuli in stoccaggio dovranno essere appositamente gestiti in modo da favorirne l'aerazione: a tal fine per i rifiuti più problematici (erba e fogliame) dovrà comunque esservi l'avvio all'impianto di recupero presso terzi entro un massimo di 10 giorni (in luogo di quanto disposto al punto 2.7);
- gli pneumatici fuori uso devono essere collocati in cumulo ordinato, con riparo dagli agenti atmosferici mediante copertura (anche con teli mobili) e periodica disinfestazione;
- deve essere mantenuta adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili e tra queste e quelle di trattamento;
- devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva al fine di non pregiudicarne il successivo recupero;
- laddove un settore di cui al punto 1.3 sia interessato da deposito di materiali non inerenti la gestione rifiuti, lo stesso deve essere libero da rifiuti, o da materiali derivanti dalla gestione rifiuti, con essi non compatibili per la sicurezza; vi deve essere netta separazione e segnalazione di quanto in deposito;
- i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

I settori dedicati allo stoccaggio rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.

- 2.6 Per i rifiuti in ingresso oggetto delle operazioni previste deve essere indicato sui registri di carico e scarico rifiuti tenuti dal soggetto autorizzato, come annotazione sui movimenti di carico, il settore di collocazione (come individuato al precedente punto 1.3, e dettagliato in accordo con l'Allegato A.1).
- 2.7 I rifiuti in ingresso o prodotti, collocati in messa in riserva, devono essere avviati ad ulteriori operazioni di recupero, ovvero essere conferiti a soggetti che ne effettuano recupero, entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto o dalla produzione.
- 2.8 I rifiuti in ingresso o prodotti, collocati in deposito preliminare, devono essere avviati ad operazioni di smaltimento, ovvero essere conferiti a soggetti che ne effettuano smaltimento, entro dodici mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto o dalla produzione.
- 2.9 Atteso esservi utilizzo misto per i diversi settori, cioè l'effettuazione di diverse operazioni di recupero ed eventuali fasi connesse (conferimento, deposito materiali e stoccaggio rifiuti ottenuti, verifica), è ribadito l'obbligo di provvedere, per ogni lotto di rifiuti/materiali presenti, a circoscrivere e rappresentare senza ambiguità la fase della gestione corrispondente ed i C.E.R./materiali interessati, mediante cartelli e/o altra appropriata segnaletica, mantenendo fisica distinzione tra i diversi lotti presenti; le aree interessate potranno essere utilizzate per una singola fase in corso (pertanto diverse fasi/operazioni possono avvenire solo alternativamente su una medesima area). I rifiuti potranno essere collocati nelle aree da deputarsi al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso (laddove un lotto sia fisicamente in trattamento non è richiesta segnalazione di tale fase: possono essere considerate sussistenti fasi di trattamento rifiuti solamente se le stesse sono effettivamente e materialmente in corso - pertanto tali interventi non devono essere protratti senza motivo; se sospesi o differiti, i relativi rifiuti devono essere posti in condizioni di appropriato stoccaggio e quindi opportunamente segnalata tale condizione ed i rifiuti interessati, come già sopra previsto).
- 2.10 Il trattamento dei rifiuti (operazioni R12, R4) deve avvenire nel rispetto delle limitazioni eventualmente fissate attraverso le indicazioni dell'Allegato A.1. Laddove destinabili ad operazioni R4, questa deve essere la destinazione da privilegiare per i rifiuti. Sono vietate operazioni di miscelazione di rifiuti.
- 2.11 Le operazioni R12 e R4 costituite da selezione e cernita devono avvenire su rifiuti identificati da singoli C.E.R., evitando aggregazioni preliminari o contestuali di rifiuti diversi (cfr. punto 2.5, primo alinea). I rifiuti potranno essere collocati in una area/linea impiantistica precedentemente oggetto di deposito e/o trattamento di rifiuti con diversa matrice solo dopo che questa è stata sgomberata e pulita dalle diverse matrici presenti in precedenza.

- 2.12 Le operazioni R12 devono essere comunque tese a migliorare il successivo recupero di materia dai rifiuti, pertanto principalmente condotte al fine di allontanare frazioni indesiderate/escluse in relazione al successivo recupero, ovvero di separare le diverse frazioni da avviare disgiuntamente ad ulteriore recupero e/o conformare ad omogenee caratteristiche le matrici coincidenti.
- 2.13 Le operazioni di recupero R4 comprendono/consistono in interventi di selezione/cernita dei rifiuti e/o aggregazione di frazioni costituite da matrici omogenee di metalli, effettuati mediante utilizzo di macchine operatrici o manualmente, comunque con controlli per lotti/partite relativi al possesso delle caratteristiche previste per i materiali da generare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. È fatto divieto di preliminare o contestuale aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) pur potendosi produrre aggregati conformi.
- Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di ferro e sue leghe destinati all'industria siderurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 01 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 020110, 120101, 120102, 120113, 120117, 120121, 120199, 150104, 150105, 150106, 160116, 160117, 160122, 160214, 160216, 170405, 170407, 170604, 190102, 191001, 191202, 200140, 200307, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
- Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di alluminio e sue leghe destinati all'industria metallurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 02 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 020110, 100804, 120103, 120104, 120113, 120117, 120121, 120199, 150104, 150105, 150106, 160116, 160118, 160122, 160214, 160216, 170402, 170407, 170411, 170604, 191002, 191203, 200136, 200140, 200307, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
- Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di rame e sue leghe destinati all'industria metallurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 03 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 020110, 100604, 100804, 120103, 120104, 120113, 120199, 150104, 150105, 150106, 160118, 160122, 160214, 160216, 170401, 170407, 170411, 191002, 191203, 200136, 200140, 200307, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
- Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di zinco e sue leghe destinati all'industria metallurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 04 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 110501, 120103, 120104, 120199, 150104, 170404, 170407, 191002, 191203, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
- Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di stagno e sue leghe destinati all'industria metallurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 05 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 120103, 120104, 120199, 150104, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
- 2.14 Per il trattamento di rifiuti in particolato minuto è necessario operare al coperto, in assenza di vento e con sistema di umidificazione attivato.
- 2.15 L'utilizzo dei vari macchinari installati (presse/cesoie) dovrà avvenire per tipologie separate di rifiuti, provvedendone una accurata pulizia prima di dedicarli a matrici con differenti caratteristiche.
- 2.16 I rifiuti generati quale finalità delle operazioni R12 dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi settori in condizioni di appropriato stoccaggio (laddove previsto in Allegato A.1), ovvero in deposito temporaneo (ex art. 183, comma 1, lettera bb, e art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006).
- 2.17 Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero (R4) autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o alle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e riportato sinteticamente in Allegato A.2. Tali caratteristiche devono essere verificate a cura del soggetto autorizzato. È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo, copia della documentazione tecnico-normativa e/o contrattuale riportante le specifiche caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati, nonché i riscontri delle verifiche effettuate. Rimangono applicabili le norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti laddove previste ed applicabili (es. norme CLP, REACH).
- In relazione a quanto sopra, precedentemente alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, il soggetto autorizzato deve predisporre e tenere a disposizione degli organi di vigilanza/controllo la documentazione relativa alla valutazione tecnica secondo le schede di checklist in Allegato A.5, da compilare appropriatamente.
- 2.18 Per il recupero relativo ai materiali di cui agli ID 04 e 05 in Allegato A.2, è da intendersi lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto il materiale derivante dal medesimo trattamento di recupero (operazioni R4) di rifiuti aventi comune origine e medesime caratteristiche merceologiche e con quantitativo comunque non superiore a $500 \text{ m}^3 \equiv 1.000 \text{ t}$.
- 2.19 Per ogni lotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto di cui agli ID 04 e 05 in Allegato A.2

prodotto dalle operazioni di recupero deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità secondo il tracciato tipo riportato in Allegato A.3 (in modo consono in funzione dell'utilizzo possibile per il materiale stesso, in base ai rilievi effettuati).

- 2.20 Per ogni partita di materiale che cessa la qualifica di rifiuto di cui agli ID 01÷03 in Allegato A.2 prodotto dalle operazioni di recupero deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato dalla applicabile Regolamentazione UE (di cui ai punti 2.27 e 2.28) per i pertinenti materiali.
- 2.21 Le operazioni R4 (tese ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto) hanno fine con il compimento delle verifiche necessarie e, laddove richiesta, con la redazione della dichiarazione di conformità, secondo quanto indicato ai punti precedenti, quindi solo in tale circostanza le materie ottenute possono e devono essere immediatamente collocate in deposito (nei settori indicati al punto 1.3.d, volumetria massima ammessa $9.548 \text{ m}^3 \equiv 19.096 \text{ t}$ totali) ed idoneamente segnalate con appropriata tabellatura (che ne indichi almeno la natura secondo la descrizione generale riportata in Allegato A.2). Quanto generato dai trattamenti inerenti tali operazioni ed ancora in fase di verifica di conformità (pertanto ancora da qualificarsi rifiuto) dovrà essere comunque parimenti all'uopo segnalato in modo inequivocabile, anche in relazione all'identificabilità dello specifico lotto/partita.
- 2.22 Per quanto ottenuto dai trattamenti di recupero R4, il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali di cui agli ID 01÷03 in Allegato A.2 potrà avere definitiva efficacia, ferme le condizioni precedenti, solo al momento della cessione dal produttore ad un altro detentore.
- 2.23 Qualora quanto ottenuto dalle operazioni R4 esperite si riveli non idoneo alla cessazione della qualifica di rifiuto, a causa della mancata conformità chimico-analitica (laddove prevista) alle specifiche dei materiali in produzione, deve essere qualificato rifiuto da destinarsi ad ulteriore gestione conforme (in termini di tipologia di trattamento) alla natura della mancata conformità; lo stesso deve essere collocato in deposito temporaneo.
- 2.24 È obbligo del produttore del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto garantire la corretta destinazione ad utilizzo del medesimo, attraverso cessione diretta all'utilizzatore, o vincolandola attraverso appropriate scritture in contratti/documenti di fornitura (laddove la cessione avvenga verso intermediari/commercianti). La documentazione comprovante il rispetto dell'obbligo deve essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.
- 2.25 Relativamente alle operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e produzione dei materiali di cui agli ID 04 e 05 in Allegato A.2, ogni conferimento all'esterno dell'impianto di produzione del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto deve essere accompagnato da copia della dichiarazione di conformità ex punto 2.19.
- 2.26 Relativamente alle operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e produzione dei materiali di cui agli ID 04 e 05 in Allegato A.2, il soggetto autorizzato dovrà operare secondo un sistema di gestione che rispetti i seguenti requisiti:
- preveda monitoraggio relativo all'accettazione dei rifiuti, con identificazione e registrazione delle fasi di esame della documentazione di corredo, controllo visivo, controlli supplementari (anche analitici, a campione per quantitativo e/o periodicità, ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità), pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
 - preveda monitoraggio della collocazione dei rifiuti in stoccaggio;
 - preveda il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e/o prestazionali);
 - preveda il monitoraggio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni);
 - individui la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti/materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
 - individui i soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
 - sia integrato con:
 - un protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti comprensivo della procedura di gestione delle non conformità, prendendo spunto dalle indicazioni dei format allegati alla D.G.R. 3398 del 20/07/2020, adattandole, per quanto possibile, alla propria realtà aziendale;
 - un piano di campionamento dei rifiuti (riferimento norma UNI 10802:2013 e UNI EN 14899:2006) in cui venga descritto il metodo di raccolta dei campioni da inviare al laboratorio, al fine di soddisfare gli obiettivi del programma di prova;
 - un piano di campionamento per la verifica analitica delle caratteristiche dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste).

Il sistema di gestione deve essere documentato in forma scritta, di cui una copia deve essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.

La documentazione interna e/o esterna, fiscale e/o tecnica riferita al materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto dovrà essere implementata con i riferimenti alla tipologia di materiale anche secondo il contenuto della tabella in Allegato A.2 alla voce "Descrizione generale" e l'indicazione del lotto di appartenenza (laddove individuato).

- 2.27 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 333/2011, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami di ferro, acciaio e alluminio tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di gestione della qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 333/2011 trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni allo stesso rilasciate.
- 2.28 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 715/2013, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami di rame tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di gestione della qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 715/2013 trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni allo stesso rilasciate.
- 2.29 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 (con particolare riferimento all'Allegato 5 ed al punto 3.2 dell'Allegato 1, Suballegato 1), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rifiuti metallici di zinco e stagno e loro leghe, tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto con matrici metalliche di zinco e stagno.
- 2.30 Con riferimento alla attività di recupero R4 sono da applicarsi limitazioni, interventi, procedure, requisiti e controlli eventualmente richiamati dalle norme indicate come "Riferimento specifico" in Allegato A.2 od a cui le stesse fanno riferimento.
- 2.31 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 49/2014 (RAEE), con particolare riferimento ai relativi Allegati VII e VIII, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e le fasi interessate.
- 2.32 Sono richiamati gli obblighi fissati dall'art. 234 (Consorzio nazionale rifiuti di beni in polietilene) del D.Lgs. 152/2006.
- 2.33 I rifiuti decadenti generati dai trattamenti (ivi comprese le matrici che dopo trattamento non hanno comunque cessato la qualifica di rifiuto) dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi depositi di cui al punto 1.3.q in condizioni di deposito temporaneo (come definite all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006), ovvero collocati in stoccaggio nei pertinenti settori indicati in Allegato A.1 (in tale caso alla presa in carico si applica quanto disposto al punto 2.6).
- 2.34 I rifiuti stoccati, in uscita dall'impianto, devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati, escludendo ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio, se non strettamente e direttamente connessi agli impianti di recupero/smaltimento finali ove i rifiuti stessi sono destinati (intendendosi per impianto strettamente e direttamente connesso un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, i rifiuti devono necessariamente transitare perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale).
- Analogamente a quanto sopra, i rifiuti prodotti, ottenuti quale matrice target delle operazioni R12 devono essere conferiti ad impianti di recupero finale degli stessi o ad impianti strettamente e direttamente connessi ad impianti di recupero finale.
- Per i rifiuti in uscita dall'insediamento e destinati ad impianti che ne effettuano il recupero con cessazione della qualifica di rifiuto in base ad interventi autorizzati ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, la documentazione di accompagnamento (formulario di identificazione od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) deve dare riscontro, con specifica annotazione, circa la effettiva riconducibilità ai rifiuti previsti dall'autorizzazione del soggetto destinatario (es. richiamo tipologia ex D.M. 05/02/1998, limitazione di provenienza, indicazione effettiva matrice).
- In relazione ai rifiuti ottenuti quali obiettivi del trattamento di matrici combustibili (carta, plastica e legno) effettuato presso l'impianto, gli stessi devono essere di norma destinati a recupero materia e non direttamente od indirettamente ad incenerimento o coincenerimento o recupero di energia. La destinazione ad operazioni di incenerimento o coincenerimento potrà essere sporadica ed incidentale, laddove si evidenzino non esservi condizioni di diversa recuperabilità per le frazioni residuali dei rifiuti generati interessate: della sussistenza di tale situazione deve essere dato riscontro scritto, da parte del direttore tecnico responsabile, da tenersi allegato al relativo formulario di identificazione rifiuti, od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti tenuta in impianto.

- 2.35 Il transito, lo scarico, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata (emissioni diffuse/sversamenti al suolo) di polveri, particolato e liquidi, con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti e l'insorgere di fenomeni di fermentazione od altra trasformazione non autorizzata. In particolare:
- a) si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata;
 - b) le emissioni diffuse generate dall'attività, riconducibili al traffico veicolare, a deposito e movimentazione di rifiuti e materiali, alla movimentazione del materiale, alle fasi di cernita e selezione e di adeguamento volumetrico, devono essere contenute attraverso adeguate modalità di conduzione delle operazioni ed il previsto sistema di nebulizzazione;
 - c) si deve assicurare che i presidi di prevenzione della formazione di polveri (sistema di nebulizzazione/umidificazione) mantengano la necessaria efficacia sull'intera parte di insediamento che vede la presenza dei rifiuti interessati;
 - d) devono essere adottate adeguate misure di bagnatura costante e capillare delle superfici polverose, anche di piazzali e vie di transito dell'insediamento, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
 - e) in sede di bagnatura necessita comunque evitare la formazione di acque ferme o di fanghiglie sulla pavimentazione, ovvero la generazione di ruscellamenti di acque alle caditoie di raccolta delle acque di pioggia.
- 2.36 Tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti e quelle interessate dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono inoltre essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante (ed in particolare il suolo) di materiali o liquidi derivanti dai rifiuti. Dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali, nonché i manufatti di sedimentazione e di disoleazione. Deve essere mantenuta integrità delle strutture di stoccaggio e contenimento adottate.
- 2.37 Il soggetto autorizzato deve adoperarsi affinché gli spazi esterni siano mantenuti puliti ed ordinati, verificando che non diventino ricettacolo di infestanti, roditori o animali randagi, intervenendo con specifici trattamenti, anche periodici, laddove necessario. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale deve essere adeguatamente mantenuta, avendo cura di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause.
- 2.38 Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso a secco nel caso di sversamenti di materiali solidi o polverulenti, ovvero con materiale inerte assorbente nel caso di sversamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza. Quanto derivante dalle operazioni di pulizia suindicate deve essere adeguatamente gestito, come rifiuto prodotto, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.39 Non sono previste operazioni di lavaggio degli automezzi.
- 2.40 I rifiuti in ingresso, nonché rifiuti e materiali in uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura.
- 2.41 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni (DPI) in base al rischio valutato e comunque atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione; le aree dovranno essere attrezzate con apposite tabelle contenenti le norme comportamentali richieste.
- 2.42 Devono essere poste in essere le azioni di monitoraggio previste ed indicate in Allegato A.4. Deve essere attuata una costante manutenzione periodica (secondo le cadenze previste) di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività e dei sistemi di emergenza (in conformità a quanto riportato nei manuali forniti dal costruttore). Devono inoltre essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni ad aree/impianti di gestione dei rifiuti, prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita.
- 2.43 Il soggetto autorizzato deve provvedere affinché l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici venga periodicamente tarata e deve essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido (e riportante la successiva scadenza della verifica); tale apparecchiatura deve essere mantenuta in efficienza.
- 2.44 Di ogni intervento di monitoraggio/manutenzione effettuato, del relativo esito e degli eventuali interventi effettuati per porre rimedio a carenze riscontrate dovrà essere tenuta traccia documentale in sito, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo (es. registro di controllo e manutenzione) a

cura del direttore tecnico responsabile.

- 2.45 La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto devono essere adeguatamente mantenute, e la circolazione opportunamente regolamentata. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
- 2.46 Laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, l'organizzazione dell'impianto e la gestione dei rifiuti dovranno avvenire ed essere mantenuti con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e comunque nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti.
- 2.47 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza, cessazione attività, etc. o previste ai punti 3.2 e 3.3) devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. OSSERVAZIONI

- 3.1 Si ricorda che per i rifiuti gestiti e per quelli originati dall'attività il soggetto autorizzato è soggetto, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:

- registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (data e quantità dei rifiuti avviati ad operazioni di trattamento potranno essere riportate in annotazione alle corrispondenti registrazioni di carico, integrati con l'indicazione del lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ottenuto), ovvero adempimenti stabiliti da altro sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti vigente;
- comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, ex art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.

Per i rifiuti generati/decadenti da operazioni R4 e R12 la codifica dovrebbe in generale essere riferita al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (ferma restando la possibilità di mantenimento del codice originario per i rifiuti per i quali natura e caratteristiche non vengono sostanzialmente modificate; es. meri interventi di grossolana o minima asportazione materiali indesiderati da una matrice sostanzialmente invariata, meri interventi di adeguamento volumetrico).

Per la compilazione dei registri di carico e scarico è opportuno utilizzare in annotazione le sigle di identificazione di contenitori, cumuli, lotti.

Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie di rifiuti o matrici, laddove indicati dalle vigenti norme.

- 3.2 L'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995. Con cadenza triennale (secondo quanto già in corso) dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio volta al controllo dell'impatto acustico ex D.P.C.M. 14 novembre 1997. Il clima acustico dovrà essere misurato da parte di un "Tecnico Competente" secondo la legge 447/1995 e la D.G.R. n. 8313 del 08/03/2002. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi al Comune territorialmente competente ex L. 447/1995, dandone conoscenza alla Provincia. Nel caso in cui si riscontrassero superamenti dei limiti di immissione ex D.P.C.M. 14 novembre 1997, si dovrà provvedere all'allestimento di barriere anti-rumore e/o all'adozione di interventi di tipo organizzativo e/o gestionali volti alla riduzione delle emissioni rumorose.
- 3.3 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. n. 151/2011, l'esercizio dell'impianto deve essere subordinato agli adempimenti relativi a tale normativa. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, il soggetto autorizzato è tenuto a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti.
- 3.4 I rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati su aree impermeabilizzate e deve essere detenuto in insediamento materiale assorbente.
- 3.5 Si prende atto della presenza del seguente punto di scarico non assoggettato all'attuale regime autorizzativo:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
S2	Corpo idrico superficiale (Roggia Frata)	<ul style="list-style-type: none"> - acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale di transito (sup. scolante di 3.138 m²) - acque meteoriche pluviali provenienti dalla copertura del fabbricato (sup. coperta di 2.415 m²)

3.6 Il soggetto autorizzato è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché di conformità degli impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza alla normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori giornalmente coinvolti in operazioni a rischio; durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite ed adottate tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela di salute, incolumità, benessere e sicurezza dei lavoratori e della popolazione; deve essere mantenuto il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4. PIANI

4.1 Ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Le modalità esecutive degli interventi dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia: a tale fine deve essere previamente trasmesso alla Provincia un idoneo programma/progetto che dovrà contenere (anche fissandone i tempi):

- gli esiti della verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali;
- i riscontri dei controlli esperiti sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta (in caso le condizioni dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione);
- i necessari interventi previsti di demolizione di strutture e/o sistemazione/ripristino/recupero dell'area (anche sulla base di quanto scaturito dalle verifiche esperite);
- la previsione di rimozione dall'area dei rifiuti presenti, di quelli generati con il ripristino, nonché dei materiali non più utilizzati.

La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato la garanzia finanziaria non potrà essere svincolata.

4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla redazione od eventuale revisione del piano di emergenza in ordine a quanto disposto con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018, come convertito dalla L. 132/2018, ed a fissare gli adempimenti connessi in relazione ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e/o di altri organismi. Laddove non già esistente, dovrà inoltre predisporre un piano dettagliato di radioprotezione, redatto da un esperto qualificato in materia, da tenere presso l'insediamento; il piano dovrà contenere anche le procedure da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività.

Soggetto : Società Cooperativa Fiameni -
 Sede legale : Vescovato, via degli Artigiani 6 -
 Ubicazione impianto : Vescovato, via degli Artigiani 6 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori (cfr. punto 1.3 in Allegato A) di operatività interessati

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13	R4	R12 ⁽¹⁾	D15
020110		rifiuti metallici	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁹⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A13, A14	
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	A11		A11	A12
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	A4, A5, A6, A8		A4, A5, A6, A8	
070213		rifiuti plastici	A1, A2, A3		A1, A2, A3	
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	A13			A10
090107		carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	A1, A2, A3		A1, A2, A3	
090108		carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	A1, A2, A3		A1, A2, A3	
100210		scaglie di laminazione	A4, A5, A6, A8, A13, A14		⁽⁷⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	A10
100302		frammenti di anodi	A4, A5, A6, A8, A13, A14		A4, A5, A6, A8, A13, A14	
100305		rifiuti di allumina	A4, A5, A6, A8, A13, A14			
100504		altre polveri e particolato (limitatamente a particolato e/o frammenti di zinco, non polverulenti)	A4, A5, A6, A8, A13, A14		A4, A5, A6, A8, A13, A14	
100604		altre polveri e particolato (limitatamente a particolato e/o frammenti di rame, non polverulenti)	A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁶⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁶⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	
100804		polveri e particolato (limitatamente a particolato e/o frammenti di minerali non ferrosi, non polverulenti)	A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽¹⁰⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	
101103		scarti di materiali in fibra a base di vetro	A4, A5, A6, A8, A13, A14		A4, A5, A6, A8, A13, A14	
101112		rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	A1, A2, A3		A1, A2, A3	
110206		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205 (limitatamente a residui di rame in forma metallica)	A4, A5, A6, A8, A13, A14		A4, A5, A6, A8, A13, A14	
110501		zinco solido	A4, A5, A6, A8, A13, A14	A4, A5, A6, A8, A13, A14	A4, A5, A6, A8, A13, A14	
110502		ceneri di zinco	A4, A5, A6, A8, A13, A14		A4, A5, A6, A8, A13, A14	

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13	R4	R12 ⁽¹⁾	D15
120101		limatura e trucioli di metalli ferrosi	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁴⁾ A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁴⁾ A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
120102		polveri e particolato di metalli ferrosi (limitatamente a frazioni non polverulente)	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁴⁾ A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁴⁾ A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
120103		limatura e trucioli di metalli non ferrosi	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁸⁾ A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
120104		polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente a frazioni non polverulente)	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁸⁾ A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	A4, A5, A6, A8, A13, A14		A4, A5, A6, A8, A13, A14	
120113		rifiuti di saldatura	A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁹⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	A10
120117		residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	A10
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	A10, A12
120199		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti contenenti materiali metallici es. lamierino di ferro)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁸⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A13, A14	
150101		imballaggi di carta e cartone	A14		A14	
150102		imballaggi di plastica	A1, A2, A3		A1, A2, A3	
150103		imballaggi in legno	A1, A2, A3		A1, A2, A3	
150104		imballaggi metallici	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁸⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
150105		imballaggi compositi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁹⁾⁽¹²⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽¹²⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
150106		imballaggi in materiali misti	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁹⁾⁽¹²⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽¹²⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13	R4	R12 ⁽¹⁾	D15
150107		imballaggi di vetro	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14		A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
160103		pneumatici fuori uso	A11, A14			
160116		serbatoi per gas liquefatto (limitatamente a quelli bonificati)	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁷⁾ A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
160117		metalli ferrosi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
160118		metalli non ferrosi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁸⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
160119		plastica	A1, A2, A3		A1, A2, A3	
160120		vetro	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14		A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
160122		componenti non specificati altrimenti (limitatamente a componenti metalliche, in plastica e/o vetrose valorizzabili)	A4, A5, A6, A8, A13, A14	⁽⁹⁾ A4, A5, A6, A8, A13, A14	A4, A5, A6, A8, A13, A14	
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	A7a	⁽⁹⁾ A7b	A7b	
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A11, A14	⁽⁹⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A11, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A11, A14	
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	A4, A5, A6, A8, A13, A14			
170101		cemento	A11		A11	A12
170102		mattoni	A11		A11	A12
170103		mattonelle e ceramiche	A11		A11	A12
170107		miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	A11		A11	A12
170201		legno	A1, A2, A3, A11		A1, A2, A3, A11	A12
170202		vetro	A1, A2, A3, A11		A1, A2, A3, A11	
170203		plastica	A1, A2, A3, A11		A1, A2, A3, A11	
170401		rame, bronzo, ottone	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13	R4	R12 ⁽¹⁾	D15
170402		alluminio	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
170403		piombo	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14		A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
170404		zinco	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
170405		ferro e acciaio	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
170406		stagno	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
170407		metalli misti	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	⁽⁸⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13, A14	
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	A14	A14	A14	
170604		materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	A4, A5, A6, A8, A9, A13	⁽³⁾⁽⁷⁾ A4, A5, A6, A8, A9, A13		A10
170802		materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	A11		A11	A12
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	A1, A2, A3, A11		A1, A2, A3, A11	A12
190102		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	
191001		rifiuti di ferro e acciaio	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	⁽⁴⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	⁽⁴⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	
191201		carta e cartone	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8		⁽¹¹⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	
191202		metalli ferrosi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	⁽⁴⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	⁽⁴⁾⁽¹¹⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	
191203		metalli non ferrosi	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁸⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽¹¹⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13	R4	R12 ⁽¹⁾	D15
191204		plastica e gomma	⁽²⁾ A1, A2, A3			⁽²⁾ A12
191205		vetro	⁽²⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8			
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 191206	⁽²⁾ A1, A2, A3			⁽²⁾ A12
200101		carta e cartone	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8		A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	
200102		vetro	A4, A5, A6, A8		A4, A5, A6, A8	
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (limitatamente a composti metallici in alluminio e non contenenti sostanze lesive dell'ozono, sostanze pericolose, fibre ceramiche, sorgenti luminose e tubi catodici od altre componenti pericolose)	7A	7B	7B	
200138		legno diverso da quello di cui alla voce 200137	A1, A2, A3		A1, A2, A3	
200139		plastica	A1, A2, A3		A1, A2, A3	
200140		metalli	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁸⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8	
200201		rifiuti biodegradabili (limitatamente a sfalci e potature)	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13			
200307		rifiuti ingombranti	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13	⁽⁹⁾ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A13		

⁽¹⁾ Operazioni di selezione e cernita.

⁽²⁾ Solo rifiuti prodotti nell'insediamento.

⁽³⁾ Limitatamente a pannelli sandwich formati anche con lamine metalliche.

⁽⁴⁾ Sono esclusi dal recupero R4 di ferro/acciaio i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato I al Regolamento UE 333/2011.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di ferro/acciaio ai sensi del Regolamento citato.

⁽⁵⁾ Sono esclusi dal recupero R4 di alluminio e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato II al Regolamento UE 333/2011.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di alluminio e sue leghe ai sensi del Regolamento citato.

⁽⁶⁾ Sono esclusi dal recupero R4 di rame e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato I al Regolamento UE 715/2013.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva tipologia di destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di rame e sue leghe ai sensi del Regolamento citato.

⁽⁷⁾ Limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti da ferro e/o alluminio e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare.

⁽⁸⁾ Limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame, stagno e/o zinco e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare e compatibili con le operazioni descritte al punto 2.13 dell'Allegato A (pertanto le matrici devono essere tali che le sole operazioni citate siano sufficienti a raggiungere i requisiti fissati).

- ⁽⁹⁾ Limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti da ferro, alluminio e/o rame e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare.
- ⁽¹⁰⁾ Limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti alluminio e/o rame e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare.
- ⁽¹¹⁾ Limitatamente a rifiuti non provenienti da impianti di miscelazione rifiuti quali rifiuti generati da tale operazione.
- ⁽¹²⁾ Solo rifiuti compatibili con trattamenti di semplice separazione meccanica di parti di imballaggi costituite da diversi materiali.

Soggetto : Società Cooperativa Fiameni -
 Sede legale : Vescovato, via degli Artigiani 6 -
 Ubicazione impianto : Vescovato, via degli Artigiani 6 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW – end of waste) ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

ID	Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
01	Rottami di ferro ed acciaio	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie. Quantità totale di materiali estranei (sterili) ≤ 2 % in peso. Assenza di ossido di ferro in eccesso (ammesse le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali). Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021. Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.	Regolamento UE 333/2011, Allegato I, punto 1
02	Rottami di alluminio e leghe di alluminio	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Quantità totale di materiali estranei ≤ 5 % in peso oppure resa del metallo ≥ 90 %. Assenza polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021. Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.	Regolamento UE 333/2011, Allegato II, punto 1
03	Rottami di rame e leghe di rame	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Quantità totale di materiali estranei ≤ 2 % in peso. Assenza, a vista, di ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati. Assenza, a vista, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione e non superamento dei valori di concentrazione di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (escluso per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame). Assenza, a vista, di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti. Assenza, a vista, di PVC sotto forma di rivestimenti, vernici, o residui di materie plastiche.	Regolamento UE 715/2013, Allegato I, punto 1
04	Zinco e leghe di zinco	Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie ⁽¹⁾	UNI EN 14290:2004
05	Rottami di stagno	Stagno non in lega ⁽¹⁾	UNI 10432-1:2011

⁽¹⁾ I materiali ottenuti dal recupero devono comunque soddisfare anche i seguenti requisiti (anche previsti alla tipologia 3.2 dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 05/02/1998):

- oli e grassi < 2 % in peso;
- PCB e PCT < 25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5 % in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso;
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 31/07/2020, n. 101;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, sotto pressione, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
- i rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione e non superano i valori di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento UE n. 1021/2019.

Soggetto : Società Cooperativa Fiameni -
 Sede legale : Vescovato, via degli Artigiani 6 -
 Ubicazione impianto : Vescovato, via degli Artigiani 6 -

Definizione di schema di dichiarazione di conformità per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETTERA E,
 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
 (Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Dichiarazione numero ⁽¹⁾	_____
Anno	_____

Il La sottoscritto/a	_____		
nato/a	comune _____	prov. _____	
	il giorno _____		
codice fiscale	_____		
avente cittadinanza	_____		
residente a	comune _____	c.a.p. _____	prov. _____
	indirizzo _____		n. _____
in qualità di	_____		
dell'impresa	_____		
C.F./P.I.V.A.	_____		
con sede legale in	Indirizzo _____	n. _____	
	comune _____	c.a.p. _____	prov. _____
con impianto di produzione in	indirizzo _____		n. _____
	comune _____	c.a.p. _____	prov. CR
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti ⁽²⁾			
	D.D.P. n. _____ rilasciata in data _____ dalla Provincia di Cremona		

DICHIARA CHE

- la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero dei rifiuti è denominata⁽³⁾ _____;
- il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: _____m³ _____t;
- il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: _____⁽⁴⁾,

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (G.D.P.R. - Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

- documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto; ⁽⁵⁾
- documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie); ⁽⁵⁾
- copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

_____ , _____
(luogo)

(data)

(firma leggibile)

Note di compilazione:

- (1) Riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo a partire da 1 per ogni anno. Il numero identifica/contraddistingue lo specifico lotto.
- (2) Utilizzare comunque anche la descrizione generale definita nella tabella in Allegato A.2.
- (3) Riportare numero e data del presente decreto (che si considera anche alla luce delle eventuali successive modifiche/integrazioni che esplicitamente non dispongano altrimenti).
- (4) Indicare anche eventuali limitazioni circa l'utilizzo del materiale oggetto della dichiarazione.
- (5) Caratteristiche essenziali da riportare unitamente alla dichiarazione di conformità (anche in funzione della tipologia di uso di destinazione del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto) per ogni lotto di materiale prodotto.

Parametro	Unità di misura o riscontro	Materiale EoW interessato (ID)
Caratteristiche tecniche e merceologiche		
Quantità totale di materiali estranei (inerti, altri metalli, plastiche ed indesiderati)	% in peso	04, 05
Polveri con granulometria < 10 µ	% in peso delle polveri totali	04, 05
Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti (conferma)	SI/NO	04, 05
Assenza materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi (conferma)	SI/NO	04, 05
Assenza radioattività (conferma)	SI/NO	04, 05
Eventuali ulteriori disposizioni tecniche di una specifica del cliente (es. composizione, dimensione, tipo e caratteristiche)	uu.d.m. appropriate	04, 05
Caratteristiche chimico/fisiche		
Oli e grassi	% in peso	04, 05
Eventuali ulteriori requisiti di una specifica del cliente	uu.d.m. appropriate	04, 05

Soggetto : Società Cooperativa Fiameni -
 Sede legale : Vescovato, via degli Artigiani 6 -
 Ubicazione impianto : Vescovato, via degli Artigiani 6 -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Rifiuti in ingresso	verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto	Per ogni singolo carico
	verifica analitica di accettabilità all'impianto (laddove prevista), con parametri secondo necessità, sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (per singolo produttore): almeno semestrale e comunque ad ogni variazione significativa del ciclo di origine.
Rifiuti in uscita	verifica de visu, conoscitiva e/o analitica, secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47, finalizzata alla codifica	Prima della collocazione in deposito temporaneo/stoccaggio e prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi.
Materiali in uscita	verifica possesso dei requisiti richiesti	Per i materiali di cui agli ID 01÷03 in Allegato A.2: per ogni partita di specifico materiale prodotto. Per i materiali di cui agli ID 04÷06 in Allegato A.2: per ogni lotto di specifico materiale prodotto.
Acque di scarico in pubblica fognatura (al pozzetto di campionamento PC1)	pH Conducibilità BOD ₅ COD Solidi sospesi Azoto ammoniacale (come NH ₄) Fosforo totale (come P) Idrocarburi totali metalli (Cd, Cr tot., Hg, Ni, Pb) (Tab 3 Allegato 5 alla parte III D.Lgs 152/2006)	Annuale
Consumi idrici	m ³ /anno acque prelevate	Annuale
Efficienza pompe e gettini acqua	(ispezione e manutenzione)	Annuale
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione)	Annuale
Rumore	Clima acustico	Triennale

Il campionamento, la preparazione e l'analisi di rifiuti ed EoW devono essere effettuate secondo le norme tecniche vigenti (di carattere specifico o generale).

Gli esiti delle analisi e/o dei riscontri devono essere conservati presso l'insediamento per un periodo non inferiore a quello di validità dell'autorizzazione.

Soggetto : Società Cooperativa Fiameni -
 Sede legale : Vescovato, via degli Artigiani 6 -
 Ubicazione impianto : Vescovato, via degli Artigiani 6 -

Scheda inerente gli adempimenti per la

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
ADEMPIMENTI POPs				
1	Sono presenti nei rifiuti (sostanze, miscele o articoli) di partenza per la produzione dell'EOW sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i.?	art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All. IV-V POPs. Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Per gli articoli bisogna avere le informazioni dai produttori (ad esempio per ritardanti di fiamma). Possono essere esclusi: 1. per origine del rifiuto 2. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 3. tramite analisi chimiche specifiche	POPs	
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	art 7 (4) a) Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il RIFIUTO, dovrà essere smaltito e/o recuperato SOLO secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2	POPs	
3	Nel EOW finale (sostanze, miscela o articolo) sono presenti delle tracce?	art. 3, art 4 b). All. I-II. Se sono presenti delle tracce devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato I e II. Sono previste delle deroghe e dei limiti. Non si applica invece, a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima	POPs	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
ADEMPIMENTI REACH-CLP				
IDENTITÀ				
1	Individuare se il materiale recuperato è una sostanza, una miscela o un articolo	art. 3(1), art.3(2) art. 3 (3) REACH, art.2(7), art. 2(8) CLP Verificare se si è in presenza di sostanza, miscela, articolo e se sostanza, definirne la tipologia: • monocomponente • multicomponente • UVCB Orientamenti all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP (LG ECHA maggio 2017 Versione2.1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH-CLP	
REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA				
2	Registrazione	Art. 6 (1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH	
3	Esenzione dalla registrazione motivazione	Art. 2 (7) (a) All. IV Art. 2 (7) (b) All. V Art. 2 (7) (d) La documentazione (disponibile in azienda) a supporto deve darne l'evidenza oggettiva	REACH	
4	Valutazione della sicurezza chimica (CSA/CSR)	Art. 14	REACH	
5	Valutazione PBT o vPvB	All. XIII	REACH	
CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO				
6	Classificazione CLP	All. I parte 2 – 5, All. VI	CLP	
7	Etichettatura	Artt. 23, 29, 30, 31, 33	CLP	
8	Imballaggio	Art. 35	CLP	
SCHEDE DATI DI SICUREZZA				
Obbligo di fornire una SDS secondo il REACH				
9	a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP	Art. 31 a)	REACH	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
10	b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;	Art.31 b)	REACH	
11	c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).	Art. 31 c)	REACH	
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo l'Al. Il Regolamento REACH				
il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:				
12	a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure	Art. 31 (3)	REACH	
13	b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);	Art. 31 (3)	REACH	
14	c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.	Art. 31 (3)	REACH	
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo il Regolamenti CLP				
Miscele non destinate alla "vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:				

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
15	a) ≥ 0,1 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2	All. II 2.10	CLP	
16	b) ≥ 0,01 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A,	All. II 2.10	CLP	
17	c) ≥ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico < 0,1 %,	All. II 2.10	CLP	
18	d) ≥ 0,1 % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	All. II 2.10	CLP	
19	e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose: - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o - per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro	All. II 2.10	CLP	
VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC- RESTRIZIONI – AUTORIZZAZIONI - NOTIFICHE				
20	Sostanze SVHC ≥ 0,1%	Art. 59 (10) https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table	REACH	
21	Sostanze incluse nell'allegato XIV (Autorizzazione)	Art. 58 https://echa.europa.eu/it/authorisation-list	REACH	
22	Sostanze incluse nell'allegato XVII (Restrizioni)	Art. 67 https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach	REACH	
23	Notifica delle sostanze SVHC presenti nell'articolo	Art. 7 (2) https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles	REACH	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS				
24	Notifica al database C&L della classificazione	Art. 39, 40	CLP	
25	Notifica al database di ISS Archivio preparati pericolosi	Art. 45 D.Lgs. 65/2003 https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi	CLP	
26	Notifica al database EU Centro Antiveleni PCN (Poison Center Notification)	https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal	CLP	
27	UFI (Unique Formula Identifier)	All. VIII https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator	CLP	
28	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.36 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti REACH per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	REACH	
29	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.49 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti CLP per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	CLP	
NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI (WFD)				
30	Database SCIP	Direttiva 851/2018 art. 9(1) e 9(2) Dal 5 gennaio 2021 https://echa.europa.eu/it/scip-database	WFD	

Soggetto	: Società Cooperativa Fiameni -
Sede legale	: Vescovato, via degli Artigiani 6 -
Ubicazione impianto	: Vescovato, via degli Artigiani 6 -
C.F.	: 01248150193
Attività svolta	: Impianto gestione rifiuti autorizzato alle operazioni di stoccaggio (R13 e D15) e recupero (R4 e R12) di rifiuti non pericolosi

L'autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 è rinnovata (in coerenza con l'applicazione dell'art. 208) nei termini, nelle condizioni e con le prescrizioni indicati di seguito, sulla base del parere rilasciato con decreto del Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 29/22.

DESCRIZIONE

- la ditta ha richiesto rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con varianti non sostanziali (riduzione deposito preliminare e diversa limitazione per il C.E.R. 120199);
- per quanto riguarda gli scarichi derivanti dall'insediamento, nulla cambia rispetto a quanto già autorizzato con decreto della Provincia di Cremona n. 79 del 01/03/2016 (rilasciato sulla base del parere espresso dagli scriventi uffici con decreto U.ATO n. 2/16 del 12/01/2016);
- l'approvvigionamento idrico dell'insediamento avviene nel modo seguente:

FONTE	UTILIZZO ACQUA APPROVVIGIONATA
Pubblico acquedotto (codice utenza 292309_01)	- usi domestici (servizi igienici) - usi industriali (alimentazione dell'impianto di bagnatura/nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri diffuse)

- l'impianto risulta costituito da:
 - una palazzina uffici all'interno della quale sono ubicati i servizi igienici,
 - un capannone con tettoia destinato allo stoccaggio ed alle operazioni di recupero rifiuti,
 - piazzali di pertinenza dove vengono svolte le operazioni di scarico, carico, messa in riserva/deposito preliminare, selezione e cernita dei rifiuti e dei materiali in ingresso all'impianto;
- ai fini della gestione delle acque meteoriche di dilavamento, i piazzali di pertinenza sono suddivisi in due distinte aree, ciascuna con una propria rete di raccolta:
 - area di transito mezzi e stoccaggio rifiuti esclusivamente in cassoni chiusi e/o coperti (3.138 m²),
 - area di stoccaggio e lavorazione rifiuti (2.677 m²);
- la ditta ha predisposto il trattamento di tutte le acque di dilavamento dell'area di stoccaggio/lavorazione e della sola prima pioggia per quanto riguarda l'area di transito, come meglio specificato nel seguito;
- le attività di stoccaggio e trattamento RAEE avvengono esclusivamente al coperto, all'interno del capannone nell'area dedicata denominata A7 presidiata da pozzetti a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti;
- all'interno del capannone è stata inoltre predisposta una rete di raccolta di eventuali spanti derivanti dalla bagnatura dei cumuli per l'abbattimento delle polveri, da convogliarsi, unitamente alle acque meteoriche di cui sopra, all'impianto di trattamento;
- in riferimento alla planimetria (tavola 1) allegata, dall'insediamento in oggetto hanno origine i seguenti scarichi:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
S1	Pubblica fognatura nera di Via degli Artigiani	- acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali di transito (superficie scolante di 3.138 m ²) - acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio/ lavorazione (superficie scolante di 2.677 m ²) - eventuali spanti derivanti dalla bagnatura dei cumuli all'interno del capannone
S2	Corpo idrico superficiale (Roggia Frata)	- acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale di transito (sup. scolante di 3.138 m ²) - acque meteoriche pluviali provenienti dalla copertura del fabbricato (sup. coperta di 2.415 m ²)

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
S3	Pubblica fognatura nera di Via degli Artigiani	- acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici)

- è presente il seguente sistema di trattamento delle acque reflue:

ACQUE TRATTATE	SISTEMA DI TRATTAMENTO
Scarico S1	<p>Sistema di trattamento di tipo fisico.</p> <p>Le <u>acque meteoriche di dilavamento del piazzale di transito</u>, opportunamente convogliate nella rete di raccolta, confluiscono nel pozzetto scolmatore: le acque di prima pioggia vengono avviate all'apposita vasca di accumulo (volume utile di 20 m³), mentre le acque di seconda pioggia defluiscono direttamente allo scarico in acque superficiali by-passando il trattamento.</p> <p>Le <u>acque meteoriche dilavanti l'area di stoccaggio/lavorazione rifiuti</u> vengono invece convogliate, senza separazione della prima pioggia, in due vasche di sedimentazione/laminazione (volume utile complessivo di 100 m³).</p> <p>Le acque meteoriche stoccate nelle tre vasche di cui sopra vengono quindi rilanciate, tramite pompe di sollevamento, all'unità di trattamento, costituita da un impianto di dissabbiatura/disoleatura con filtro a coalescenza, al quale confluiscono anche gli eventuali spanti derivanti dalla bagnatura dei cumuli raccolti dalle caditoie all'interno del capannone.</p>

- le acque meteoriche in uscita dall'impianto di trattamento sono campionabili in corrispondenza del pozzetto identificato nella planimetria allegata con la sigla PC1;
- le acque di seconda pioggia derivanti dall'area di transito sono campionabili in corrispondenza del pozzetto identificato nella planimetria allegata con la sigla PC2, posto a monte della commistione con le acque meteoriche pluviali;
- l'impianto è soggetto alle disposizioni del R.R. n. 4/2006 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in quanto si svolgono le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del suddetto Regolamento;
- per quanto riguarda l'area adibita a stoccaggio/lavorazione rifiuti, la Ditta ha predisposto la raccolta e il trattamento di tutte le acque meteoriche di dilavamento;
- per quanto riguarda l'area di transito, la Ditta ha predisposto il trattamento della sola prima pioggia: in considerazione del fatto che su tale area è previsto lo stoccaggio dei rifiuti esclusivamente in cassoni chiusi o coperti, si ritiene sussistano le condizioni per non per non assoggettare a trattamento le acque di seconda pioggia;
- le acque meteoriche pluviali derivanti dalle coperture, data la loro natura di acque meteoriche pure e semplici, rientrano nella fattispecie di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto non sono soggette a vincoli e prescrizioni derivanti dal Decreto stesso, ivi compresa l'autorizzazione allo scarico;
- ai sensi dell'art. 107, comma 2 e dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino il Regolamento di Utenza;
- sulla base della documentazione tecnica agli atti e di quanto dichiarato dalla Ditta, non si esclude la possibile presenza nel sito (ancorché non dovuta a produzione, trasformazione o utilizzazione) di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, seppur gestite con modalità tali da minimizzare il rischio della loro presenza nelle acque di scarico;
- gli spanti derivanti dalla bagnatura dei cumuli all'interno del capannone possono ritenersi quantitativamente irrilevanti se confrontati con i volumi di acque meteoriche afferenti allo scarico S1, pertanto non si reputa necessario assoggettarli a specifica tariffazione in quanto ciò implicherebbe doverne determinare quantità e qualità con costi non giustificati rispetto al contributo poco significativo di questa componente.

Padania Acque S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha espresso proprio parere, trasmesso con nota prot. n. 11778 del 21/03/2022 (acquisito al prot. U.ATO n. 826 in pari data).

È rinnovata l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in riferimento al seguente scarico, così come identificato sulla planimetria allegata al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, ed alle condizioni che danno luogo alla sua formazione descritte nella documentazione tecnica agli atti:

	COORDINATE GAUSS BOAGA	RECAPITO

SCARICO S1	x 1591785	y 5002650	Pubblica fognatura nera di Via degli Artigiani
	PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE		
	- acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale di transito (sup. scolante di 3.138 m ²) - acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio/lavorazione (sup. scolante di 2.677 m ²) - eventuali spanti derivanti dalla bagnatura dei cumuli all'interno del capannone (quantitativamente irrilevanti rispetto alle altre componenti)		
POZZETTO DI CAMPIONAMENTO		LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI	
identificato con la sigla PC1		Valori limite della colonna "scarico in rete fognaria" di tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	
MODALITÀ DI SCARICO		SUPERFICIE SCOLANTE	
Discontinuo occasionale		Area di transito: 3.138 m ² Area di stoccaggio/lavorazione: 2.677 m ²	
SISTEMA DI TRATTAMENTO PREVISTO			
Sistema di trattamento di tipo fisico. Le <u>acque meteoriche di dilavamento del piazzale di transito</u> , opportunamente convogliate nella rete di raccolta, confluiscono nel pozzetto scolmatore: le acque di prima pioggia vengono avviate all'apposita vasca di accumulo (volume utile di 20 m ³), mentre le acque di seconda pioggia defluiscono direttamente allo scarico in acque superficiali by-passando il trattamento. Le <u>acque meteoriche dilavanti l'area di stoccaggio/lavorazione</u> rifiuti vengono invece convogliate, senza separazione della prima pioggia, in due vasche di sedimentazione/laminazione (volume utile complessivo di 100 m ³). Le acque meteoriche stoccate nelle tre vasche di cui sopra vengono quindi rilanciate, tramite pompe di sollevamento, all'unità di trattamento, costituita da un impianto di dissabbiatura/disoleatura con filtro a coalescenza, al quale confluiscono anche gli eventuali spanti derivanti dalla bagnatura dei cumuli raccolti dalle caditoie all'interno del capannone.			

Osservazioni:

È inoltre presente il seguente punto di scarico non assoggettato all'attuale regime autorizzativo:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
S3	Pubblica fognatura nera di Via degli Artigiani	- acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici)

Verifica presenza sostanze pericolose:

Sulla base della documentazione tecnica agli atti, non si esclude la possibile presenza nel sito (ancorché non dovuta a produzione, trasformazione o utilizzazione) di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, seppur gestite con modalità tali da minimizzare il rischio della loro presenza nelle acque di scarico. In via prudenziale si ritiene comunque di inserire nell'ambito delle analisi di cui alla lettera c. del successivo paragrafo "Prescrizioni", un opportuno set di parametri tratti dalla suddetta Tabella 5 che dovranno presentare una concentrazione rilevata entro i limiti di legge.

Titolare dello scarico:

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente atto, si individua quale titolare dello scarico il Legale Rappresentante della ditta o suo delegato sulla base di specifici e adeguati atti.

PRESCRIZIONI (assoggettate al regime sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006):

- il punto assunto per il controllo dei limiti di accettabilità è individuato in corrispondenza del pozzetto di prelievo indicato in planimetria con la sigla PC1; tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato mediante una periodica pulizia e rimozione di fanghi/sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso e sempre facilmente accessibile ai soggetti incaricati del controllo;
- i limiti di accettabilità stabiliti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- al fine di accertare, in riferimento all'attività svolta nello stabilimento, il rispetto dei valori limite allo scarico, devono essere eseguite le seguenti analisi, con la indicata frequenza:

Scarico da campionare:	Scarico S1 (in corrispondenza del pozzetto di campionamento PC1)
-------------------------------	---

Parametri da campionare	pH Temperatura Conducibilità BOD ₅ COD Solidi Sospesi Totali	Azoto Ammoniacale (come NH ₄) Azoto nitrico (come N) Azoto nitroso (come N) Azoto totale (come N) Solfati Cloruri Fosforo Totale (come P) Idrocarburi Totali	Cadmio Cromo totale Mercurio Nichel Piombo Rame Zinco
Frequenza campionamento:	annuale (n. 1 campionamento per ogni anno solare)		
Modalità di campionamento:	ammissibile campionamento istantaneo per caratterizzazione qualità essendo lo scarico regolato da un volume di accumulo che consente un'idonea omogeneizzazione del refluo		

- d. al verificarsi di eventi accidentali che, alterando le caratteristiche dello scarico, possano costituire pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente o per l'infrastruttura fognaria e il depuratore finale, dovrà essere adottata ogni azione ritenuta idonea all'eliminazione delle cause ed al contenimento degli effetti e dovrà essere data comunicazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, nonché al Dipartimento ARPA di Cremona, al Comune di Vescovato ed a Padania Acque S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e. la ditta dovrà attuare tutti i possibili apprestamenti ed accorgimenti operativi per evitare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; in particolare trova applicazione quanto prescritto dall'art. 8 del R.R. 4/2006:
- le superfici scolanti vanno mantenute in condizioni di pulizia;
 - in caso di sversamenti accidentali la pulizia deve essere eseguita immediatamente, a secco nel caso di versamenti di materiali solidi o pulverulenti o con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi;
 - il materiale derivato dalle operazioni di pulizia deve essere avviato a gestione quale rifiuto derivante dall'attività svolta;
- f. deve essere garantito il corretto e continuo funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque attraverso un'adeguata gestione e manutenzione; in particolare tutti i manufatti devono essere mantenuti in condizione di pulizia e sgombri dai sedimenti attraverso una periodica rimozione dei fanghi e degli oli;
- g. il titolare dell'autorizzazione dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;

Ulteriori informazioni per il titolare dello scarico:

- a. ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a diffida, sospensione o revoca;
- b. l'autorità competente alle funzioni tecniche di vigilanza e controllo potrà avvalersi, per le verifiche tecniche, del personale del Dipartimento ARPA di Cremona, o del personale del Gestore individuato ai sensi della vigente normativa in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- c. il Gestore del Servizio Idrico Integrato potrà riservarsi di effettuare tutte le eventuali analisi che ritenesse necessarie;
- d. la ditta autorizzata è tenuta alla denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate in fognatura nera nell'anno precedente, da presentare ogni anno, entro il 28 febbraio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona ai fini della tariffazione del servizio di fognatura e depurazione. La quantificazione dei volumi scaricati, salvo diverse o ulteriori indicazioni, dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
- volume di acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici): pari a 15 mc/anno per numero di addetti,
 - volume di acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale di transito: determinato d'ufficio sulla base della relativa superficie solante (3.138 m²), della piovosità media-provinciale dell'anno di riferimento e delle parametrizzazioni stabilite dall'Ufficio d'Ambito,
 - volume di acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio/lavorazione: determinato d'ufficio sulla base della relativa superficie solante (2.677 m²), della piovosità media-provinciale dell'anno di riferimento e delle parametrizzazioni stabilite dall'Ufficio d'Ambito;

(il contributo degli eventuali spanti derivanti dalla bagnatura dei cumuli all'interno del capannone è da ritenersi quantitativamente irrilevante rispetto alle altre componenti e tale da non essere assoggettato a specifica tariffazione);

- e. i campionamenti dello scarico e gli accertamenti analitici prescritti dovranno essere effettuati secondo le seguenti indicazioni:
- il campionamento dovrà essere effettuato con le modalità riportate alla lettera c. del paragrafo "Prescrizioni", atte a garantire la rappresentatività del campione prelevato;
 - gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti avvalendosi di un laboratorio d'analisi preferibilmente accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti;
 - il referto analitico dovrà permettere la corretta individuazione delle acque reflue campionate, riportandone la tipologia e la sigla del relativo pozzetto di campionamento;
 - i referti, da conservare per almeno quattro anni, dovranno essere allegati al registro di conduzione e manutenzione dell'impianto di trattamento, e trasmessi al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona entro il 28 febbraio di ogni anno in allegato alla "denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate" di cui alla precedente lettera d.;
- f. la gestione e la manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque, finalizzata alla conservazione della corretta funzionalità dello stesso, dovrà avvenire con adeguata periodicità ed essere debitamente documentata, annotando le operazioni eseguite sull'apposito registro di conduzione e manutenzione dell'impianto di trattamento;
- g. l'avvio a gestione dei residui derivanti dalle operazioni di manutenzione di cui al punto precedente, classificati rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, dovrà avvenire con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
- h. la ditta è tenuta a dare evidenza dell'allontanamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque inviando al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.), in allegato alla "denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate" di cui sopra, copia dei formulari (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) degli avvenuti conferimenti a gestione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



Provincia di Cremona

Settore Ambiente e Territorio

Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona
tel. 0372 – 4061
casella P.E.C.: protocollo@provincia.cr.it

Il numero e la data di protocollo
del presente documento sono contenuti
nel file di segnatura xml

Spett.le
Società Cooperativa Fiameni
via degli Artigiani 6
26039 Vescovato

soccoopfiameni@legalmail.it

e, p.c. Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente e Clima
U.O. Economia circolare,
usi della materia e bonifiche
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di
26039 Vescovato

comune.vescovato@pec.regione.lombardia.it

Spett.le ARPA
Dipartimento di Cremona
via S. Maria in Betlem 1
26100 Cremona

dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Ufficio d'Ambito della Provincia di
Cremona
C.so Vittorio Emanuele II, 28
26100 Cremona

atocremona@pec.it

Padania Acque S.p.a.
(Gestore del Servizio Idrico Integrato)
Via del Macello, 14
26100 Cremona

padania_acque@legalmail.it

Servizio Acqua, Aria e Cave
della Provincia di Cremona
Sede

aua@provincia.cremona.it

Spett.le
Prefettura di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 17
26100 Cremona

protocollo.prefcr@pec.interno.it

rif. Prot. Prec. 66879

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 – Rinnovo con modifiche di autorizzazione gestione rifiuti - Ditta Società Cooperativa Fiameni - Comune di Vescovato - Pratica SAUR213357 - Notifica

Si comunica che i documenti in atti al prot. 66879 del 07/09/2022, inerenti alla prestazione di garanzia finanziaria (polizza n. 2799841911 del 01/09/2022) così come previsto nell'atto di rinnovo e modifica di autorizzazione di cui all'oggetto, sono conformi alla D.G.R. 19461/2004. La garanzia è da considerarsi accettata.

Si provvede pertanto a notificare, unitamente alla presente, il decreto del Dirigente Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona, atto n. 365 del 13/07/2022, per la decorrenza dei relativi effetti. La presente nota, attestante l'avvenuta notifica della succitata autorizzazione, dovrà essere tenuta allegata alla stessa.

Contestualmente si dichiara di voler liberare l'impegno precedentemente fornito dalla ditta con la polizza fidejussoria n. 0882400666 del 09/03/2022 rilasciata a garanzia dell'attività autorizzata ex D.D.P. 1255 del 02/08/2022, ora rinnovata e che verrà restituita con separata nota.

Si raccomanda alla ditta la dovuta attenzione ai contenuti del provvedimento notificato, in particolare con riferimento ai vari termini ivi previsti ed alle condizioni cui è subordinata l'efficacia dell'autorizzazione alla gestione rifiuti.

Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori obblighi di comunicazione di dati ed elementi ad altri Enti/soggetti laddove previsti dalla legge o dalle regolamentazioni vigenti.

In attuazione di quanto disposto nel decreto in argomento, si provvede altresì alla trasmissione di copia dello stesso agli Enti in indirizzo ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, per le attività di eventuale competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile
del procedimento
(D.ssa Barbara Pisaroni)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Area	mq	mc	ton	Cop./Scop.	Descrizione	EER in ingresso
A1	1.141	2.853	5.706		Aree miste destinate al conferimento, al controllo, alla messa in riserva (R13) e/o al recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita dall'impianto e/o allo stoccaggio di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) e/o sottoprodotti	020110, 070213, 090107, 090108, 101112, 120199, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 160117, 160118, 160119, 160216, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170405, 170406, 170407, 170904, 190102, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 200101, 200138, 200139, 200140, 200201, 200307
A2	465	1.105	2.210	Scoperta		
A3	345	860	1.720			
A4	48	180	360	Coperta	Aree miste destinate al conferimento, al controllo, alla messa in riserva (R13) e/o al recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita dall'impianto e/o allo stoccaggio di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) e/o sottoprodotti	020110, 030308, 100210, 100302, 100305, 100504, 100604, 100804, 101103, 110206, 110501, 110502, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120121, 120199, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122, 160216, 160801, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604, 190102, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191205, 200101, 200102, 200140, 200201, 200307
A5	525	1.575	3.150			
A6	115	345	690			
A8	125	375	750			
A7a	15	45	90	Coperta	Area di messa in riserva (R13) e/o trattamento di RAEE non pericolosi	160214, 200136
A7b	15	-	-			
A7c	15	-	-			
A9	310	930	1.860	Coperta	Area mista destinata al conferimento, al controllo, alla messa in riserva (R13) e/o al recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita dall'impianto e/o allo stoccaggio di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) e/o sottoprodotti	120101, 120102, 120103, 120104, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160120, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604, 200201, 200307
A10	50	20	40	Coperta	Area destinata al deposito preliminare (D15) di rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto	080318, 100210, 120113, 120117, 120121, 170604
A11	260	650	1.300	Scoperta	Area mista destinata al conferimento, al controllo, alla messa in riserva (R13) e/o al recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita dall'impianto e/o allo stoccaggio di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) e/o sottoprodotti	030105, 160103, 160216, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170802, 170904
A12	106	30	60	Scoperta	Area destinata al deposito preliminare (D15) di rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto	030105, 120121, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170802, 170904, 191204, 191207
A13	100	300	600	Coperta	Area destinata al conferimento, al controllo, alla messa in riserva (R13) e/o al recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita dall'impianto e/o allo stoccaggio di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) e/o sottoprodotti	020110, 080318, 100210, 100302, 100305, 100504, 100604, 100804, 101103, 110206, 110501, 110502, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120121, 120199, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122, 160801, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604, 200201, 200307
A14	150	375	750	Scoperta	Area destinata al conferimento, al controllo, alla messa in riserva (R13) e/o al recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita dall'impianto e/o allo stoccaggio di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) e/o sottoprodotti (in cassoni coperti e/o chiusi)	020110, 100210, 100302, 100305, 100504, 100604, 100804, 101103, 110206, 110501, 110502, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120117, 120199, 150101, 150104, 150105, 150106, 150107, 160103, 160116, 160117, 160118, 160120, 160122, 160216, 160801, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170604
B1	50			Scoperta	Area di trattamento mediante adeguamento volumetrico (Pressa / Cesovia)	
B2	40			Coperta		

- LEGENDA**
- ➔ INGRESSO IMPIANTO
 - ➔ INGRESSO DI SERVIZIO
 - NEW-JERSEY DI TIPO MOBILE (POSIZIONE INDICATIVA)
 - ===== NEW-JERSEY DI TIPO FISSO
 - RECINZIONE ESISTENTE
 - RECINZIONE DI PROGETTO
 - ➔ VIABILITA' INTERNA
 - CORDOLO IN CLS
 - RETE DI RACCOLTA ACQUE PLUVIALI
 - IMMISSIONE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA AREE DI TRANSITO
 - RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI I° E II° PIOGGIA
 - ▨ UFFICI E LOCALI A SERVIZIO
 - ▨ AREA IN BATTUTO NON UTILIZZATA
 - ▨ AREA A VERDE/PRATO
 - ▨ ED1 (EMISSIONE DIFFUSA)
 - ALBERI/ARBUSTI
 - ➔ FLUSSO ACQUE METEORICHE
 - ➔ NEBULIZZATORE/ANNAFFIATORE MOBILE (POSIZIONE E NUMERO INDICATIVI)
 - ➔ RETE DI RACCOLTA ACQUE NERE
 - ▨ RETE DI RACCOLTA A TENUTA A PRESIDIO (DELLE AREE RAEE)
 - CADITOIE
 - POZZETTO DI CAMPIONAMENTO PC1
 - ① AREA PARCHEGGIO
 - ② UFFICI
 - ③ PESA
 - ④ SPOGLIATOI
 - ⑤ CISTERNA DI GASOGLIO INTERRATO CON RELATIVA COLONNINA DI RIFORMIMENTO
 - ⑥ VASCHE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
 - ⑦ AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI
 - ⑧ AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI ASSORBENTI E/O INERTI DI EMERGENZA ANCORA DA UTILIZZARE
 - Ⓢ PUNTO DI SCARICO IN CIS
 - Ⓢ SCARICHI IN FOGNATURA

Tel: 030.3773679 - Fax: 030.3773669
E-mail: info@eco-nord.it
Pec: econordambiente@pec.it

ECONORD AMBIENTE S.R.L.

COMMITTENTE: **SOCIETA' COOPERATIVA FIAMENI**
Via Degli Artigiani, 6 - 26039 Vescovato (CR)

REGIONE: LOMBARDIA PROVINCIA: CREMONA
COMUNE: VESCOVATO INDIRIZZO: VIA DEGLI ARTIGIANI, 6

PROGETTO: Rinnovo con modifiche non sostanziali dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Vescovato (CR), autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con D.D.P. della Provincia di Cremona n. 1225 del 02/08/2012 e s.m.i.

ELABORATO: **Layout planimetrico** NUMERO ELABORATO: **U**

DATA: **Gennaio 2022** FILE: 22_Fiameni_01Rinnovo_U_rev.00_Layout.dwg SCALA: 1:200

REVISIONE	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE
00	Gennaio 2022		Prima emissione

REDATTO DA: Ing. Andrea Sirecola
Dot. Andrea Mitterpergher

TECNICO

COMMITTENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

A norma di legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato, la consegna a terzi, nonché l'utilizzo per scopi diversi da quello di destinazione